



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, SISTEMI
INFRASTRUTTURALE, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

- VISTA** la legge 3 febbraio 1979, n. 67, concernente l'adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448, recante le norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) e successivi emendamenti;
- VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2008/765 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la decisione n. 2008/768/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni volte ad assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 2008/765 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, che designa "ACCREDIA" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2017, n. 585 concernente omologazione ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose;
- VISTA** il rinnovo della Convenzione del 5 aprile 2023 (prot. n. 1957 del 05.04.2023 - Direzione Generale per la Motorizzazione) fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ed ACCREDIA con cui sono stati definiti, come previsto e stabilito dall'art. 8 del decreto del 22 dicembre 2009, i rapporti di collaborazione tra i contraenti per quanto riguarda le attività

di accreditamento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448 nonché i requisiti per il rilascio delle abilitazioni da parte del MIT per operare a fronte della “Convention Safe Container” – CSC;

VISTA la circolare del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale prot. n. 26689 del 3 settembre 2019 concernente le procedure per la designazione e la vigilanza degli Enti tecnici autorizzati per l’effettuazione dei controlli secondo la convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC);

VISTA la circolare della Direzione Generale per la motorizzazione prot. n. 3876 del 12 febbraio 2017 con cui sono state diramate le linee guida per l’ottenimento da parte di Organismi notificati dell’autorizzazione ad operare come Enti Tecnici CSC ;

VISTA la Circolate Tecnica “DC n. 20/2020”, emanata da ACCREDIA, nella quale vengono forniti chiarimenti e precisazioni sull’Accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17020:2012 quale Organismo di Ispezione di tipo “A” ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 585 del 21.12.2017 (Art. 6 comma 5) per operare a fronte della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC);

VISTA la richiesta di autorizzazione ai sensi del c. 5 art. 6 D.M. 21.12.2017, n. 585, della società ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336, 20126 Milano (MI), prot. n. 8053 del 09.03.2023 e successiva integrazione prot. n. 18144 del 13.06.2023;

VISTO il Certificato di accreditamento di conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 secondo le previsioni di un organismo di ispezione di tipo A, n. 075E REV. 06 del 22.09.2022, rilasciato dall’Ente unico di accreditamento nazionale ACCREDIA della società ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336, 20126 Milano (MI), con scadenza il 26 luglio 2024;

VISTO il verbale della Commissione prevista dal comma 3 art. 13 d.lgs. 2010, n. 35, prot. n. 17817 del 12.06.2023, a cui partecipano anche i rappresentanti della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, con il quale si è deliberato che la Società ITALCERT S.r.l. dispone dei requisiti per poter rilasciare certificazioni di conformità dei contenitori del tipo BK3 e sui contenitori BK1 e BK2 non rientranti nella convenzione CSC;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 marzo 2023, n. 47 con il quale la Società ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336, 20126 Milano (MI), è autorizzata ai sensi del D.P.R. 4 giugno 1997, n. 448, per il rilascio della Certificazione di conformità dei contenitori, previsti dal suddetto decreto in ottemperanza ai requisiti essenziali di sicurezza e in applicazione delle procedure di valutazione contemplate.

DECRETA

Art. 1

(Attività di Certificazione)

1. La Società ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336, 20126 Milano (MI), è autorizzata, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del D.M. 21.12.2017, n. 585, al rilascio della

Certificazione di conformità dei contenitori codice BK1, BK2, diversi dai contenitori conformi alla CSC, e dei contenitori BK3, in ottemperanza alle prescrizioni previste dal capitolo 6.11 dell'ADR/RID, essenziali per la sicurezza e in applicazione delle procedure di valutazione contemplate.

2. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validità del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, prevista per il 26 luglio 2024 - secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - n. 075E REV. 06 del 22.09.2022, ITALCERT S.r.l. deve inoltrare, secondo le disposizioni impartite da questa Amministrazione, la richiesta di conferma per operare in ambito nazionale.
3. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile provvederà ad effettuare le verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo.
4. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura della Società, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Art. 2

(Adempimenti)

1. L'attività di certificazione specificata all'articolo 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite dal capitolo 6.11.4 e 6.11.5 dell'ADR/RID.
2. La Società deve curare il mantenimento della struttura, dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, nel rispetto dei requisiti individuati nella documentazione presentata. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure, previa approvazione da parte del Dipartimento per la mobilità sostenibile e conferma di validità del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 rilasciato da ACCREDIA.
3. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che la Società abbia proceduto in maniera difforme alle vigenti disposizioni in materia, quest'ultima incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o, quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che la Società ha perso i requisiti per l'autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.M. 21.12.2017, n. 585.
5. In caso di sospensione o revoca da parte di ACCREDIA del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, la Società deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione al Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Art. 3

(Vigilanza)

1. La Società deve comunicare al Dipartimento per la mobilità sostenibile, quanto segue:

- a. ogni provvedimento di diniego, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati, entro 30 giorni, fornendo, inoltre, il nominativo dei soggetti certificati a carico dei quali è stato assunto tale provvedimento corredato da relativa motivazione;
 - b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di dell'autorizzazione;
 - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito della loro autorizzazione e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto;
 - e. una relazione annuale circa l'attività svolta entro i primi sei mesi dell'anno solare successivo, suddivisa per prodotti e linee di attività come individuate ai paragrafi 6.11.4. e 6.11.5 dell'ADR/RID.
2. Qualsiasi variazione societaria, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad ACCREDIA.
 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attività della Società.
 4. La Società si impegna ad effettuare il versamento delle quote previste dai tariffari per le attività di suddetta Commissione come previsto dal comma 4 art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, che verranno stabilite con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art.4

(Scadenza)

La presente autorizzazione ha durata fino al 26 luglio 2024 e comunque non oltre la validità del certificato rilasciato da ACCREDIA.

Art.5

(Disposizioni finali)

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA,
I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI
TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI
E STATISTICI
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Enrico Pujia

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo